



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 48 del 21/12/2017

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERA N. 48 DEL 21/12/2017**

### OGGETTO:

### MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE TARI (TASSA RIFIUTI) CON EFFETTO DAL 1^ GENNAIO 2018

L'anno duemiladiciassette, questo giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 19:22, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

COSTA ANDREA	Sindaco
BACCUINI LUISA	Consigliere
PEQINI MARIOL	Consigliere
BONURA MARTINA	Consigliere
FERRARI MARZIO	Consigliere
BORIOLI MONICA	Consigliere
VISIOLI ROBERTO	Consigliere
SARZI AMADE' BARBARA	Consigliere
AVOSANI ALDO	Consigliere
SACCHI CHIARA	Consigliere
MANFREDINI ANDREA	Consigliere
MANINI GABRIELE	Consigliere
ROVANI GIACOMO	Consigliere

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	

Totale presenti: 11

Totale assenti: 2

ASSISTE Il Segretario Comunale Francesca Scarmiglia il quale provvede, tramite il Vice Segretario, alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA Il Sindaco Andrea Costa, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: BERNI SIMONA, NEGRI STEFANO, SOTTILI ELISABETTA

Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su FILE AUDIO conservato agli atti ai sensi dell'art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.



# COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 48 del 21/12/2017

## OGGETTO

### **MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE TARI (TASSA RIFIUTI) CON EFFETTO DAL 1^GENNAIO 2018**

Illustra il punto il responsabile dell'Ufficio associato dei tributi presso l'Unione dei comuni, dott. Giacomo Spatazza. Ricorda come i regolamenti tributari siano ormai uniformati a livello Unionale. Dopo di che

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo scenario dei tributi comunali;

**RICHIAMATO** il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 04/08/2014 e da ultimo modificato con proprio atto n. 64 del 19/12/2016;

**RICHIAMATA** la L. 221/2015 art. 37 comma 1 (c.d. 'Collegato ambientale'), che così testualmente prevede:

“1. Dopo il comma 19 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani»”;

**VISTO** l'art. 10, comma 3, del Regolamento Comunale per la TARI vigente, il quale già prevede una riduzione sulla quota variabile in misura del 20% per le utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico;

**DATO ATTO** che, alla luce della novella normativa di cui sopra, si rende necessario integrare il Regolamento TARI inserendo, all'art. 10 “Riduzioni ed esenzioni”, il seguente comma 3-bis:

**3-bis. Alla tariffa non domestica dovuta dalle attività agricole e vivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale, per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, si applica una riduzione della quota variabile nella misura del 20%.**

**Per beneficiare della riduzione, il contribuente è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. La riduzione si applica a decorrere dalla data della presentazione della dichiarazione. Per gli anni successivi la dichiarazione di rinnovo dovrà essere presentata, a pena di decadenza, nel mese di gennaio.**



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

**CONSIGLIO N. 48 del 21/12/2017**

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere del Revisore Unico dei conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett b), punto 7 del T.U.E.L., espresso con verbale n. 22 del 16/12/2017 qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dal D.L.174/2012 dal Responsabile del Servizio Unico dei Tributi dell'Unione "Bassa Reggiana" e dal Responsabile del Servizio 'Programmazione Finanziaria e Controllo – Servizi Amministrativi' in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti **FAVOREVOLI** 8 (maggioranza), **CONTRARI** 0, **ASTENUTI** 3 (Sacchi, Manfredini, Rovani), resi per alzata di mano

## **DELIBERA**

- **DI INTEGRARE**, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, introducendo il comma 3-bis dell'art. 10 "Riduzioni ed esenzioni" – come sopra riportato;
- **DI APPROVARE** il regolamento in parola nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima (allegato. A);
- **DI STABILIRE** che le suddette modifiche decorrono dal 01/01/2018;
- **DI DARE ATTO** che deve intendersi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quanto stabilito dal presente atto;
- **DI DICHIARARE**, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i..
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto mediante invio telematico della medesima nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 688 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 4, comma 12-quaterter. D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;
- **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza – Funzionario Responsabile dell'Ufficio Unico dei Tributi dell'Unione "Bassa Reggiana";
- **DI DICHIARARE** il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con separata e palese votazione con il seguente esito: **FAVOREVOLI** 8 (maggioranza), **CONTRARI** 0, **ASTENUTI** 3 (Sacchi, Manfredini, Rovani) stante l'imminenza della data di entrata in vigore della modifica regolamentare oggetto del presente atto.



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

**CONSIGLIO N. 48 del 21/12/2017**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Andrea Costa

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Francesca Scarmiglia

---